

Vista la nota n. 148 del 20 gennaio 1967, con la quale l'Intendenza di finanza di Cosenza comunica che gli attuali componenti che rappresentano l'Amministrazione finanziaria in seno alla Commissione provinciale di Cosenza non prestano più servizio nel predetto capoluogo e designa in sostituzione dei medesimi, il sig. Palumbo Ferdinando, direttore 2<sup>a</sup> classe, quale membro effettivo, ed il sig. Vite Luigi, procuratore, quale membro supplente;

Decreta:

Il sig. Palumbo Ferdinando, direttore 2<sup>a</sup> classe, ed il sig. Vite Luigi, procuratore, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione provinciale di Cosenza — costituita col decreto ministeriale 31 luglio 1956, citato nelle premesse —, in sostituzione del dott. Greco Mario e del dott. De Bernardis Nico Pietro.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

*Il Ministro:* RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1967  
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 351*

(3902)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

**Determinazione delle norme per l'importazione in esenzione da dazio nell'anno 1967 dei semi di cotone destinati alla semina, nei limiti di un contingente di tonnellate 455.**

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la voce 12.01-G-IV-a della suddetta tariffa dei dazi doganali e le note relative;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, per il corrente anno 1967, di semi di cotone destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio ai sensi della voce 12.01-G-IV-a della vigente tariffa dei dazi doganali, è stabilito in tonnellate 455 (quattrocentocinquantacinque).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Venezia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Catania in quote uguali eventualmente interscambiabili.

Art. 3.

Le spedizioni debbono essere effettuate in imballaggi piombati ed accompagnati da un certificato rilasciato dal Servizio fitopatologico del Paese di origine, attestante che il prodotto ha un grado di purezza non inferiore al 95 % e un grado di germinabilità superiore all'80 %.

Art. 4.

L'importatore deve dimostrare alla dogana di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ed è tenuto, altresì, ad indicare, mediante apposita dichiarazione da unire alla matrice della bolletta di importazione, le zone d'impiego dei semi di cotone ammessi in esenzione, nonché i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 5.

La dogana emette bolletta di importazione in esenzione da dazio e inoltra i semi di cotone alle rispettive destinazioni con bolletta di accompagnamento appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 6.

La dogana comunicherà al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, e a quello dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, il quantitativo di semi importato in esenzione e le indicazioni fornite dall'importatore, concernenti le zone d'impiego e la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 7.

E' fatto obbligo agli importatori della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico suddetto, in cui, dalla parte del carico, saranno annotate le partite di semi di cotone ammesse in esenzione da dazio con riferimento alle singole bollette d'importazione e, dalla parte dello scarico, le quantità di semi di volta in volta esitate per uso di semina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

*Il Ministro:* PRETI

(3903)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1967.

**Nomina dei componenti della Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1967.**

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Napoli;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;